

Estratto del

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RESIDENZA FUORI SEDE
DI DOCENTI E RICERCATORI DELL'ATENEO

Art. 2 - Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore tramite proprio decreto, su richiesta dell'interessato, udito il Senato Accademico e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore. Nella delibera il Consiglio di Dipartimento deve attestare la funzione attiva nella ricerca del richiedente l'autorizzazione e che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione.
2. L'autorizzazione decorre dal 1° ottobre ed ha la durata di un anno accademico.
3. La richiesta dell'interessato, redatta utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web d'Ateneo alla pagina della Direzione del Personale, deve essere presentata al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 30 giugno precedente l'anno accademico per cui si richiede l'autorizzazione.